



CITTA' DI BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA

CONCESSIONE ESTENSIONE COMODATO D'USO GRATUITO ALLA SOCIETA' MUSICALE "GIUSEPPE VERDI - CITTA' DI BIELLA", DI N. 2 LOCALIA PALAZZO FERRERO - CORSO DEL PIAZZO N. 25 - BIELLA.

REPERTORIO N. 6754

L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di febbraio, in Biella.

TRA I SIGNORI:

> MELUZZI Dott. Doriano, nato a Trivero (BI) il 12/8/1956, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA (C.F e P.IVA: 00221900020) nella sua qualità di Dirigente del Settore "Economico - Finanziario - Patrimoniale - Servizi Informatici"; autorizzato alla stipulazione del presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale Prot. n. 15/14 in data 12/9/2014; domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso, in via Battistero n. 4;

IL DIRIGENTE [Signature]

e

> CAPRIO Sig. Vittorio, nato a Paternopoli (AV) l'11/3/1941 e residente in Biella, C.F.: CPR VTR 41T11 G370N, che interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della "SOCIETÀ MUSICALE GIUSEPPE VERDI - CITTÀ DI BIELLA" (qui di seguito denominata anche "comodatario") con sede legale in Biella, Corso del Piazzo n. 25, (Codice Fiscale della Società: 81020540027);

[Signature]

congiuntamente denominati anche "le parti".

PREMESSO CHE:

⇒ la "Società Musicale Giuseppe Verdi - Città di Biella" in data 30/12/2010 ha stipulato



con la Città di Biella il Comodato d'uso gratuito Rep. n. 5310 per 10 anni per l'utilizzo dei locali del sottotetto di Palazzo Ferrero;

⇒ la "Società Musicale Giuseppe Verdi – Città di Biella" con lettera prot. N. 43165 del 18/08/2014 ha richiesto di poter utilizzare n. 2 locali di Palazzo Ferrero attigui a quelli già in uso: uno per la conservazione dei documenti e degli strumenti musicali storici appartenenti alla Banda Musicale, l'altro per lo svolgimento delle riunioni del Direttivo, riservando così l'ampio locale già concesso alle prove di assieme strumentale e alle lezioni di strumento individuale previste dalla convenzione in corso;

⇒ Vista la delibera della Giunta Comunale n. 299 del 13 ottobre 2014 all'oggetto "SEDE IN COMODATO ALLA SOCIETA' MUSICALE "GIUSEPPE VERDI – CITTA' DI BIELLA" - INTEGRAZIONE DI N. 2 LOCALI A PALAZZO FERRERO - CORSO DEL PIAZZO N. 25 – BIELLA" con la quale è stato deliberato di concedere alla "Società Musicale Giuseppe Verdi – Città di Biella" l'estensione del Comodato Rep. n. 5310 del 30/12/2010 già in essere, concedendo i 2 locali di Palazzo Ferrero attigui a quelli già in uso del piano sottotetto del Palazzo sito in Corso del Piazza n. 25, fino al 31/12/2020, scadenza del comodato già in essere, previa autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

⇒ Considerato che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con decreto n. 599/2014 in data 20/11/2014 ha rilasciato autorizzazione a concedere in comodato d'uso i locali di cui sopra alla "Società Musicale Giuseppe Verdi – Città di Biella" fino al 31/12/2020, così come riportato all'articolo3;

✓ Richiamato il comodato d'uso gratuito Rep. n. 5310 in data 30/12/2010;

✓ In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 863/PT del 9/12/2014 che qui si intende integralmente richiamata e che il contraente ha firmato per accettazione incondizionata;

IL DIRIGENTE

Veronica Ch



SI CONVIENE E STIPULA:


Art. 1- Oggetto e durata del comodato

Il Comune di Biella, comodante, concede in comodato d'uso gratuito dalla data di stipula del presente comodato e fino al 31/12/2020, scadenza del comodato già in essere, alla SOCIETA' MUSICALE "GIUSEPPE VERDI - CITTA' DI BIELLA", comodatario, nella persona del Presidente Sig. Caprio Vittorio, n. 2 locali del piano secondo (sottotetto) di Palazzo Ferrero sito in Corso del Piazzo n. 25 (N.C.E.U. Fg n. 51 part. 804 sub 1- Cat. B/1), di cui all'allegata planimetria (allegato A), da adibirsi per la conservazione dei documenti e degli strumenti musicali storici appartenenti alla Banda Musicale, e per lo svolgimento delle riunioni del Direttivo.

IL DIRIGENTE


Art. 2- Utilizzo dei locali e clausole risolutive espresse


Il comodatario si impegna ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente per le attività e gli scopi di cui all'articolo 1 ed a conservarli con la cura del "buon padre di famiglia", accollandosi gli eventuali oneri derivanti dalla mancata diligenza nella conduzione medesima, ed a restituirli alla scadenza del termine convenuto nello stato di fatto in cui si trovavano al momento in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso, e anche prima, a semplice preavviso di 60 gg. del comodante, qualora sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno, oltreché nel caso di inutilizzo.



Il comodatario non potrà, salvo specifica autorizzazione del Comune di Biella, concedere in uso a terzi il godimento dei locali; in caso di utilizzo diverso rispetto a quello per cui il comodante ha inteso concedere i locali, lo stesso potrà richiederne l'immediata restituzione.

E' inoltre fatto espresso divieto di cessione del contratto.

L'inosservanza delle suddette clausole determinerà la risoluzione del contratto stesso (art. 1456 c.c.).



Articolo 3 – Prescrizioni vincolanti di cui al decreto n. 599/2014 del MiBac

I locali di cui al presente comodato sono situati nel Palazzo Ferrero Lamarmora dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto.

E' pertanto da ritenersi vincolante per le parti contraenti il decreto n. 599/2014 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale del Piemonte, e che la controparte ha firmato per presa visione ed accettazione incondizionata, che prescrive le seguenti disposizioni:

- dovrà essere garantita la conservazione del bene mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 55 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Si precisa che gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico, di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in fase di esame di progetto, eventuale cambio di destinazione d'uso e anche se non comporterà opere edilizie dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio;

- le unità immobiliari in questione potranno essere destinate ad uso socio-culturale, non potranno essere destinate ad usi incompatibili, e qualunque cambiamento d'uso, anche se non dovesse comportare opere edilizie, dovrà essere comunicato ed autorizzato dalla Soprintendenza competente;

- dovrà essere garantita la pubblica fruizione del bene;

- le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di concessione. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari.

IL DIRIGENTE

Vittorio C. P.





Art. 4- Restituzione dei locali

Alla scadenza del termine sopra convenuto, ovvero al verificarsi delle altre condizioni di cui all'art. 2, il comodatario è obbligato a restituire i locali oggetto del presente contratto.

Art. 5- Spese di registrazione

Tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodatario: il comodante provvederà allo svolgimento delle relative incombenze con oneri a carico del comodatario.

Art. 6- Efficacia delle clausole contrattuali

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili.

Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

IL DIRIGENTE
[Handwritten signature]

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto le parti fanno rinvio al Codice Civile, ed in particolare all'art. 1803 e seguenti, e ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Per ogni controversia inerente il presente contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Biella.

Art. 7- Domicilio delle parti

A tutti gli effetti le parti eleggono a domicilio:

il comodante: nella sede del Comune in Biella (BI), Via Battistero n. 4

il comodatario: presso la sede legale in Biella (BI), Corso del Piazzo n. 25.

[Handwritten signature]

Art. 8 - Autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs 196/2003)

Il comodatario autorizza il comodante a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di comodato (D.Lgs. 196/2003).

Art. 9 - Richiami



Per tutto ciò che non è espressamente riportato nella presente estensione si richiamano gli articoli del citato comodato d'uso gratuito Rep. n. 5310 in data 30/12/2010.


Letto, confermato e sottoscritto.

"SOCIETA' MUSICALE GIUSEPPE VERDI - CITTÀ DI BIELLA"



(Sig. Vittorio Caprio)

COMUNE DI BIELLA




(Dott. Dorian Meluzzi)



Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Biella

Reg. n. 327 Serie 3
del 26.02.2015
Liquido € 20000
V. cap. 20000

IL DIRETTORE UT BIELLA
Gianluca ROSSI



Allegato A



11 FEB. 2015

ALLEGATO A



PIANO SECONDO (SOTTOTETTO)


Completata da:
Ettore Ramona
Iscritto all'albo:
Geometri
Prof. Biella
N. 884

Identificativi Catastrali:
Fazione:
Foglio: 51
Particella: AAA
Subalterno: 1

Dichiarazione protocollata n. del
Pianimetria di u.i.u. in Comune di Biella
Corso Del Piazze
dat. 25

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Biella

foglio n. 5
Scala 1: 200



LOCALE GIÀ CONCESSO

LOCALI RICHIESTI IN ESTENSIONE

